



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 529

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28
APRILE 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE
IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E
MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri, in Veneto la pesca che conta migliaia di appassionati a livello dilettantistico e sportivo si configura a tutti gli effetti anche come uno strumento di promozione turistica e un'importante fattore di crescita economica per l'indotto della produzione e della commercializzazione di strumenti ad alta tecnologia.

Purtroppo lo stato di alterazione ambientale di molti corsi d'acqua Veneti dovuto a fenomeni di inquinamento, unitamente a interventi di antropizzazione dettati anche da ragioni di sicurezza idraulica e all'uso delle acque per scopi energetici ed irrigui, hanno profondamente compromesso il sistema ambientale di alcune vaste aree, incidendo notevolmente sulla fauna acquatica e sul suo popolamento.

Contemporaneamente la presenza sempre più numerosa di determinate specie alloctone invasive, ha determinato in alcuni ambienti idrici del Veneto la quasi completa sostituzione delle specie autoctone locali rendendo oramai pressoché inefficace qualsiasi azione di ripristino della fauna originaria vista la vastità delle aree interessate. Inoltre la trasformazione generalizzata di queste aree ha colpito in modo irreversibile la tradizionale pesca professionale oramai scomparsa e sostituita da fenomeni di bracconaggio esercitati con metodi di cattura massiva illegali e pericolosi, che nulla hanno a che vedere con il mondo della pesca, ma che contribuiscono al continuo impoverimento di queste aree e delle specie che in esse vivono.

La pesca sportiva e quella dilettantistica invece, hanno saputo adattarsi ai mutamenti in atto e hanno creato una rete solida di attività, capace di creare un indotto economico di interesse locale e un miglioramento fondiario e ambientale organizzato, capace di bilanciare gli aspetti negativi di questo sviluppo.

Naturalmente in tale aree, anche se territorialmente limitate l'attività di pesca sportiva dilettantistica e l'indotto economico è basato prevalentemente sulla pesca delle specie alloctone esistenti che sono ormai l'unica risorsa possibile per questi ambienti antropizzati.

La presente proposta di legge ha l'obbiettivo primario di tutelare la pesca sportiva e quella dilettantistica ancora presente in questi territori e di porre le basi per il suo costruttivo incremento.

Si ritiene utile istituire un elenco di specie ittiche non autoctone di cui possa essere consentito il rilascio rilasci dopo l'azione di pesca, nel medesimo posto di cattura, che costituiscono un comprovato interesse locale per la pesca sportiva e ricreativa e per gli indotti derivanti anche da interessi turistici e ricettivi.

Va da sé che il riconoscimento di tali zone “compromesse” produce la conseguente consapevolezza che è necessario dotarsi di regole diverse per garantire la sopravvivenza dell'attività di pesca sportiva e delle attività ad essa

legate e favorire attraverso di esse il rispetto per l'ambiente e per il suo progressivo miglioramento.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:

“d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela, ove è possibile la reimmissione dopo l'azione di pesca ricreativa e sportiva e durante le manifestazioni sportive. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.”.

Art. 2 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. Nelle acque vocate alla tutela delle specie alloctone è sempre consentito il rilascio dopo l'azione di pesca, nel medesimo posto di cattura.”.

Art. 3 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono sostituite le parole: “*dal comma 1 bis*” con le parole: “*dai commi 1 bis e 1 ter*”.

2. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dopo le parole: “*specie alloctona*” è aggiunta la frase: “*ad esclusione delle specie alloctone di cui all'elenco stabilito dal comma 3 lettera d) dell'articolo 5 e ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 5 bis.*”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".	3
Art. 2 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".	3
Art. 3 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".	3